

Esente da bollo ex art. 27 bis Tab. All. B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

e sue modificazioni e integrazioni

Rep. N. 28310

Racc. N. 18192

FONDAZIONE ODERZO CULTURA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Repubblica Italiana

L'undici marzo duemilaventisei, a ore diciotto

(11/03/2026, a ore 18)

in Oderzo, nella sala riunioni dell'edificio che ospita il "Museo Archeologico", sito

in Via Garibaldi n. 63, a richiesta degli interessati,

innanzi a me Stefano Manzan, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di

Treviso, con sede in Motta di Livenza, si costituiscono i Signori:

Costella Roberto, nato a Mansuè (TV) il 21 ottobre 1957,

Cancian Oliva, nata a Mansuè (TV) il 7 gennaio 1957, e

Appoloni Pierantonio, nato a Oderzo (TV) il 29 marzo 1941 ,

cittadini italiani, domiciliati per la carica presso la Fondazione di cui in appresso,

in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione della

Fondazione ODERZO CULTURA, con sede in Oderzo (TV), Via Garibaldi n. 14,

numero di codice fiscale e partita IVA 03937310260,

domicilio digitale/PEC: fondazioneoderzocultura@legalmail.it,

Ente, con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuto con Decreto del

Dirigente Regionale della Direzione per le Politiche Sociali della Regione del

Veneto in data 28 (ventotto) aprile 2005 (duemilacinque), iscritto al Registro

Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato presso la Regione del Veneto

in data 28 (ventotto) aprile 2005 (duemilacinque) al n. 312 (trecentododici),

Registrato a Treviso

Il 16 marzo 2026

al n. 7466 - 1T

con € 200,00

di cui

Reg. € 200,00

di seguito denominata anche, per brevità, "Fondazione",

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi invitano a far constare da pubblico verbale le risultanze della riunione del Consiglio di Amministrazione della detta Fondazione.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio dò atto che assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto, il comparente Signor Costella Roberto, nella sua qualità di Presidente della Fondazione - tale nominato dal Sindaco del Comune di Oderzo con Decreto in data 12 (dodici) gennaio 2024 (duemilaventiquattro) n. 21 (ventuno) - il quale constata:

= che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato, in questo luogo ovvero in via telematica, ai sensi di legge, tramite la piattaforma "Teams" in audiovideo collegamento, per questi giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

"1) Approvazione e sottoscrizione della modifica dello Statuto di Fondazione Oderzo Cultura.

2) Varie ed eventuali.";

= che, del Consiglio di Amministrazione, composto di 5 (cinque) membri:

- sono ora qui fisicamente presenti:

- il Presidente, in persona di se medesimo,
- il Vice-Presidente, Signora Cancian Oliva, tale nominata, in conformità all'art. 17 del vigente Statuto, dal Sindaco del Comune di Oderzo con Decreto in data 19 (diciannove) marzo 2021 (duemilaventuno) n. 122 (centoventidue),
- il Consigliere Appoloni Pierantonio, nato a Oderzo (TV) il 29 marzo 1941, tale nominato, in conformità all'art. 17 del vigente Statuto, dal Presidente della Giunta regionale con Decreto in data 6 (sei) luglio 2021 (duemilaventuno) n. 93

(novantatré);

- sono presenti, in audiovideo collegamento, con accesso tramite il seguente link:

<https://teams.microsoft.com/meet/39376695238064?p=eErHKmlgvH5iJ7yLNh>

i Consiglieri Signori

- Gaino Carlo, nato a Oderzo (TV) il 29 luglio 1975, tale nominato, in conformità

all'art. 17 del vigente Statuto, dal Sindaco del Comune di Oderzo con Decreto in

data 19 (diciannove) marzo 2021 (duemilaventuno) n. 122 (centoventidue),

sopracitato, e

- Anderloni Vincenzo Giuseppe, nato a Milano (MI) il 25 febbraio 1961, quale

membro nominato dal "Partecipante Istituzionale" (eredi di Alberto Martini), in

conformità all'art. 17 del vigente Statuto, come da comunicazione per posta

elettronica in data 6 (sei) aprile 2021 (duemilaventuno), protocollata in data 8 (otto)

aprile 2021 (duemilaventuno) al n. 118/2021 di prot. della Fondazione,

e dichiara, pertanto, la riunione validamente costituita comunque in forma totalitaria

e atta a deliberare sul soprariportato Ordine del giorno, ai sensi dell'art. 17 del

vigente Statuto.

Il Presidente apre la discussione illustrando brevemente - stante la conoscenza delle

questioni in capo ai Consiglieri - le modificazioni da apportare allo Statuto della

Fondazione, riconducibili sostanzialmente all'esigenza di una maggiore aderenza

alla normativa in materia di enti del terzo settore e non commerciali; ricordando che

la nuova versione dello Statuto della Fondazione, qualora approvata, risulterebbe

quella che, stesa su 5 (cinque) fogli per 19 (diciannove) facciate, il Presidente

medesimo mi consegna e che, sottoscritta dai componenti e da me Notaio -

dispensato dalle parti dal darne loro lettura - si allega al presente verbale sotto la

lettera "A".

Lo stesso Presidente osserva, peraltro, per mera completezza, che le modificazioni proposte non incidono né sulle finalità, né sullo scopo della Fondazione né, sostanzialmente, sulla sua struttura, ma che tali modifiche, oltre che al vaglio di questo Consiglio, dovranno sottostare al vaglio di legittimità delle competenti autorità.

Quindi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ODERZO CULTURA, con sede in Oderzo, con il voto favorevole di tutti i suoi membri suddetti Signori Costella Roberto, Cancian Oliva, Appoloni Pierantonio, Gaino Carlo e Anderloni Vincenzo Giuseppe,

"d e l i b e r a

di adottare il nuovo Statuto della Fondazione nel testo allegato al verbale della presente deliberazione sotto la lettera "A", da ritenersi qui per integralmente riportato e trascritto."

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene dichiarata sciolta dal Presidente, a ore diciotto e minuti ventiquattro.

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, che, scritto in parte da persone di mia fiducia e in parte da me su due fogli per cinque facciate, ho letto ai comparenti, e sottoscritto a ore diciotto e minuti ventiquattro.

F.to Roberto Costella

F.to Cancian Oliva

F.to Pierantonio Appoloni

F.to Stefano Manzan (L.S.)

Allegato "A" all'atto n. 18192 di racc.

Statuto della Fondazione "ODERZO CULTURA"

Articolo 1 - Costituzione - sede - delegazioni

È costituita una fondazione denominata

"ODERZO CULTURA"

con sede in Oderzo, Via Garibaldi n. 14.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalla normativa speciale; risulta iscritta al Registro Regionale delle Persone del Veneto al n. 312.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Finalità istituzionali

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale e interesse generale ex art. 5 del Codice del Terzo Settore, in particolare ai sensi delle lettere d), f), i), h) e z) nel settore dei beni culturali mediante la valorizzazione, la tutela e la promozione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 (ora D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità, il tutto comunque con modalità non commerciali.

La Fondazione intende, in particolare, gestire, tutelare, implementare, sostenere e valorizzare il polo culturale della città di Oderzo, comprendente il "Palazzo Foscolo", con annessa "Barchessa" sede del museo civico e del Palazzo ora

Biblioteca Civica, migliorandone ed incrementandone l'attuale struttura, dotazione ed assetto, quale organizzazione culturale complessa integrata con il territorio, le istituzioni pubbliche e le comunità, promuovendone la conoscenza e la Cultura in ogni ordine e grado.

Con le medesime finalità di utilità e solidarietà sociali, può anche operare nel settore dell'architettura e dell'arte contemporanea.

Articolo 3 - Servizi

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità, individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi destinati a soddisfare le richieste di stimoli culturali che la persona umana incontra nel corso della sua vita. In tale contesto, la Fondazione fa proprio il principio della integrazione delle politiche e servizi sociali con quelli di ambito culturale e relative alla qualità della vita.

Ai fini di cui sopra, gli organi della Fondazione, ai sensi del presente statuto e secondo le rispettive competenze, individueranno i settori di intervento, le modalità del medesimo e la tipologia dei servizi erogati, tenendo presente che la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate nell'art. 2) ad eccezione di quelle strumentali o ad essa direttamente connesse.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili

per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualsiasi titolo;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a società di capitale che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;

e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture culturali;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, laboratori didattici di concerto con istituzioni e scuole procedendo alla eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;

h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i) istituire ed erogare premi e borse di studio (del tipo Premio di Architettura "città di Oderzo", Premio "Oderzo Azienda e Design", borsa di studio "Carlo Scarpa"), i cui criteri e modalità di assegnazione verranno stabiliti con idoneo e adeguato regolamento;

j) svolgere, in via accessoria e/o connessa, comunque, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere, con obbligo di tenuta di apposita

contabilità separata;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali anche per favorire, direttamente od indirettamente, il pieno recupero strutturale e funzionale del Palazzo Foscolo e strutture annesse.

Articolo 5 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

= dal Fondo di dotazione costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità, effettuati dal Fondatore promotore, dai Fondatori o da altri partecipanti con tale destinazione;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e destinati a Fondo di dotazione;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare tale Fondo;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

= dal Fondo disponibile, composto da denaro, beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a tale titolo.

Articolo 7 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore Promotore, dai Fondatori, dai Partecipanti Istituzionali, o da altri partecipanti con tale destinazione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio, ovvero dagli utili delle attività della Fondazione medesima, ivi compresi quelli delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi (eventuali perdite o disavanzi di gestione saranno coperte dal Fondo di Gestione, su proposta del Consiglio di Gestione).

Articolo 8 - Esercizio finanziario - Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) aprile successivo, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'anno decorso, predisposto dal Consiglio di Gestione.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Il bilancio d'esercizio, appena approvato, deve essere trasmesso al Fondatore Promotore ed a tutti i Fondatori, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore e Fondatori;

- Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Donatori.

Articolo 10 - Fondatore Promotore e Fondatori

È Fondatore Promotore il Comune di Oderzo.

Possono divenire "Fondatori", oltre a quelli tali all'1 (uno) gennaio 2016 (duemilasedici), le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che dichiarino di voler aderire, impegnandosi a contribuire, su base pluriennale, al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Partecipanti Istituzionali

Possono divenire "Partecipanti Istituzionali" le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, al Fondo di dotazione o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata; i Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, ove adottato.

I Partecipanti Istituzionali sono nominati con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione.

Ai discendenti di Alberto Martini ed eredi della moglie Maria Petringa: Ines Grignani ved. Gaetano Anderloni, Denis Dialma Dall'Armellina ved. Sandro Tischer, Giorgio Anderloni, qualora volessero partecipare alla Fondazione, sarà riservata la qualifica di Partecipante Istituzionale, per tutta la durata della Fondazione.

A ciascuno dei suddetti tre Partecipanti Istituzionali è riservato il diritto di sostituire a sé come Partecipante Istituzionale altra persona scelta tra i propri discendenti anche a mezzo di disposizione testamentaria; nel caso di mancanza di designazione per atto tra vivi o mancanza di una apposita disposizione testamentaria, la carica verrà conferita al più anziano dei successori legittimi.

Salvo quanto diversamente precisato, ai Partecipanti Istituzionali è riservata una funzione consultiva, in particolare per quanto concerne le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, nonché, quanto ai Partecipanti Istituzionali di cui al superiore quarto comma, per quanto concerne iniziative che riguardino la figura e l'opera di Alberto Martini.

Articolo 12 - Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio

di Amministrazione potrà determinare con regolamento i possibili suddivisione o raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, anche in relazione a progetti speciali.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti Sostenitori sono nominati con deliberazione inappellabile, salve inderogabili disposizioni di legge, del Consiglio di Amministrazione, adottata con le maggioranze di cui al presente Statuto. I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, ove adottato.

Articolo 13 - Partecipanti Donatori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Donatori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, facciano alla medesima donazione di beni, materiali o immateriali, ovvero altre utilità impiegabili per il funzionamento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce, con deliberazione, adottata con le maggioranze di cui al presente Statuto, la qualifica di Partecipante Donatore a quei soggetti che contribuiscono alla Fondazione secondo i criteri dal medesimo Consiglio stabiliti.

La qualifica di Partecipante Donatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti Donatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, ove adottato.

Articolo 14 - Membri esteri

Possono essere nominati, a condizione di reciprocità, Partecipanti Istituzionali

ovvero Partecipanti Sostenitori ovvero ancora Partecipanti Donatori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni estere.

Articolo 15 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, può decidere, con deliberazione assunta con le maggioranze di cui al presente Statuto, l'esclusione di Partecipanti Istituzionali, di Partecipanti Sostenitori e di Partecipanti Donatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dalla legge, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, i Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Donatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, dandone comunicazione alla Fondazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno sei mesi.

Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 16 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Consiglio di Gestione;

c) il Presidente della Fondazione;

d) il Comitato Tecnico - Scientifico;

e) il Revisore;

f) il Direttore.

Tutte le cariche di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono gratuite, con esclusione anche dei gettoni di presenza; sono ammessi esclusivamente i rimborsi spese, per ragioni dell'ufficio, debitamente documentati. Il tutto salve inderogabili disposizioni di legge.

Articolo 16 bis – Durata degli organi della Fondazione

Tutti i componenti degli organi individuati nel precedente art. 16 rimangono in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. A tale scadenza, indipendentemente dal momento in cui ne sia intervenuta la nomina, risulteranno cessati anche agli eventuali componenti il cui ingresso sia stato disposto nel corso del mandato in sostituzione dei membri originari dimissionari, decaduti o anticipatamente revocati per qualsivoglia motivo. A detti organi si applicano, in ogni caso, le norme in materia di *prorogatio* per un periodo massimo di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del termine di durata previsto, con possibilità di adozione dei soli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili.

Tutti i componenti, originari o sostituti, possono essere riconfermati.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, tra i quali:

- a) il Presidente, nominato dal Comune di Oderzo;
- b) un membro con funzioni di Vicepresidente, nominato dal Comune di Oderzo;
- c) un membro nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- d) due membri nominati uno dal Comune di Oderzo e uno dal o dai Fondatori (escluso il Fondatore Promotore) e dai Partecipanti Istituzionali (esclusa, se del caso la Regione del Veneto).

Per il caso in cui non vi siano sufficienti Partecipanti Istituzionali e/o Fondatori, la nomina spetterà al Fondatore Promotore.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tale ultimo caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, nel rispetto della disciplina di cui ai commi primo e secondo, viene cooptato altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi, dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante Istituzionale, Partecipante Sostenitore e Partecipante Donatore, nonché procedere alla relativa nomina;

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio di Gestione;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

- nominare i membri del Consiglio di Gestione;

- nominare il Revisore dei Conti;

- nominare i membri del Comitato tecnico-scientifico;

- nominare il Direttore su indicazione del Consiglio di Gestione;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;

- attribuire poteri ai singoli Consiglieri e al Direttore;

- conferire al Direttore procura a compiere gli atti applicativi delle deliberazioni che impegnino la Fondazione nei confronti di terzi, compresi quelli di disposizione deliberati dal Consiglio di amministrazione;

- deliberare in merito alla proposta di estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

- proporre la nomina del liquidatore.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, dal Vicepresidente. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di uno dei suoi membri; solo in quest'ultima ipotesi, e in caso di inerzia dei soggetti suddetti, alla convocazione provvederà il Revisore dei Conti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio si riunisce validamente sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono validamente adottate, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e l'estinzione della Fondazione occorre, oltre ai quorum costitutivo e deliberativo di cui al comma precedente, anche il voto favorevole di tutti i membri nominati dal Fondatore Promotore.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, da trascrivere su apposito Libro, firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario, scelto dal Consiglio anche fra estranei.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio o audiovideo conferenza, alle condizioni che seguono, del rispetto delle quali verrà dato atto nel relativo verbale:

- nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi collegati, nei quali gli aventi diritto possano confluire, nonché, in caso di Assemblea da tenersi in luoghi caratterizzati da diversi fusi orari, per ciascuno di tali luoghi, il giorno e l'ora locale nella quale l'Assemblea avrà inizio,

- il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea, ai quali spettano la formazione e la sottoscrizione del verbale, devono essere presenti nello stesso luogo, che rappresenta il luogo di svolgimento dell'Assemblea,

- deve essere possibile per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, regolare lo svolgimento dei lavori ed accertare il risultato delle votazioni,

- deve essere possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, partecipare simultaneamente alle votazioni e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 18 - Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vicepresidente e da altri tre, cinque o sette membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dei Fondatori e dei Partecipanti privati.

Partecipano al Consiglio di gestione, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione e i referenti delle strutture interne (Museo Archeologico Eno Bellis, Palazzo Foscolo, Pinacoteca A. Martini, Biblioteca Civica) di volta in volta interessati all'argomento in discussione.

La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione garantisce per il tramite del Direttore della Fondazione, all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione stessa, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, unitamente ai budget previsionali per la programmazione dell'attività, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- individuare gli ambiti di intervento e i servizi, di cui all'articolo 3 del presente Statuto, da proporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione individuando altresì i settori di attività della Fondazione, proponendo la nomina dei responsabili, le loro funzioni, natura e durata del rapporto;

- proporre, qualora ritenuto opportuno, il Regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

- indicare, sulla base delle risultanze della selezione, il nominativo del Direttore al Consiglio di Amministrazione per la nomina di competenza;

- proporre al Consiglio di Amministrazione la revoca del Direttore sulla base di motivati e circostanziati fatti.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o, in caso di impedimento, da suo delegato scelto tra i consiglieri componenti il Consiglio di Gestione, dal Vice-Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Gestione è redatto verbale da trascriversi su apposito Libro, firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario, scelto dal Consiglio anche fra estranei.

Resta esclusa qualsiasi funzione sostitutiva del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Gestione.

Articolo 19 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Gestione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione; eventualmente anche d'intesa

con il Socio fondatore.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio o audiovideo conferenza alle condizioni all'ultimo comma del superiore art. 17.

Articolo 20 - Comitato Tecnico - Scientifico

Il Comitato Tecnico - Scientifico è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica e tecnica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione, scelti anche tra i Partecipanti alla Fondazione.

Il Comitato cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale il Consiglio di Gestione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato è convocato e presieduto dal proprio Presidente, individuato, fra i suoi membri, dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Comitato stesso, anche fra estranei.

Articolo 21 - Revisore dei Conti

Il controllo contabile sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti Unico, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore è organo monocratico di controllo contabile e finanziario della

Fondazione e nelle sue funzioni:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria,

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,

- esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni,

- effettua verifiche di cassa.

Nei casi in cui la legge lo preveda, il Revisore nominato dovrà essere iscritto nell'apposito registro.

Articolo 22 – Il Direttore

Il Direttore della Fondazione è, su indicazione del Consiglio di Gestione, nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata corrispondente al suo mandato elettivo, con rapporto a tempo determinato ed è scelto con selezione opportunamente pubblicizzata tra persone dotate di competenza nei settori di attività della Fondazione e di comprovata esperienza e capacità gestionale.

Il Direttore risponde del suo operato al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Gestione, relativamente agli ambiti delle rispettive competenze allo stesso attribuite e provvede a:

- formulare adeguata istruttoria, rendendo disponibili i dati e le informazioni necessarie, finalizzata all'assunzione delle deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Gestione individuate nei precedenti artt. 17 e 18;

- assicurare il buon andamento amministrativo, contabile e finanziario e della gestione della Fondazione secondo gli obiettivi, i programmi, le linee di indirizzo ed il budget individuati dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio di Gestione;

- attuare le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Gestione ponendo in essere tutti i conseguenti atti giuridici e negoziali, anche nei confronti di terzi, dei quali risponde;

- collaborare con il Presidente nello svolgimento delle funzioni;

- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e del Comitato Scientifico esercitando le funzioni di segretario degli organi;

- sovrintendere al personale della Fondazione e rispondere degli aspetti organizzativi della stessa, provvedendo, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Gestione, all'assunzione di personale, all'affidamento e alla stipula di contratti e collaborazioni;

- sovrintendere alla elaborazione tecnica degli atti dell'ente;

- compiere altresì gli atti di disposizione ai quali sia legittimato sulla base di espressa delega del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di assunzione del Direttore e il relativo compenso sono fissate dal Consiglio di Gestione in relazione alle prestazioni culturali e organizzative richieste, e alle disponibilità economiche della Fondazione stessa.

Articolo 23 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che propone la nomina del Liquidatore, al Comune di Oderzo o ad altro Ente che persegue finalità analoghe alla Fondazione estinta, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso di conferimento in proprietà alla Fondazione di beni culturali da parte del Comune di Oderzo ovvero di altri enti territoriali, a qualunque titolo, detti beni verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al Comune

di Oderzo e/o agli altri Enti territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.

I beni culturali affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Il tutto salve inderogabili disposizioni in materia.

Articolo 24 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 25 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

F.to Roberto Costella

F.to Cancian Oliva

F.to Pierantonio Appoloni

F.to Stefano Manzan (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME

ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO ANALOGICO

(Artt. 22 comma primo D.Lgs. n. 82/2005 e 68-ter L. n. 89/1913)

Certifico io sottoscritto Stefano Manzan, Notaio in Motta di Livenza, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, mediante l'apposizione dell'infradetta firma digitale, che la presente copia - la quale consta di complessive facciate utili ventiquattro (questa compresa) ed è contenuta su supporto informatico in formato non modificabile (file *.pdf/a), firmato da me Notaio (mediante il software "E-Sign"), con la mia Firma Digitale (di cui al Certificato n. 4a54 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, con vigenza fino al 22 agosto 2026), secondo quanto disposto oggi dall'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) nel testo vigente - è conforme all'originale documento analogico da me rogato e firmato a norma di legge, di cui al mio Repertorio n. 28310, Raccolta n. 18192, del dì 11 (undici) marzo 2026 (duemilaventisei).

Rilasciata per gli usi consentiti dalla legge (e con l'equipollenza all'originale cartaceo di cui al vigente art. 22 del citato D.Lgs. 82/2005) in Oderzo, nell'ufficio sito in Via Umberto I n. 7/1, il 20 (venti) marzo 2026 (duemilaventisei).

File firmato digitalmente dal Notaio Stefano Manzan.